2024

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 aprile 2024





Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Punto 1 all'Ordine del Giorno PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 10 ("INTERVENTO IN ASSEMBLEA") DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



INDICE

Relaz	ione del Consi	glio di Amminis	trazione all'As	ssemblea Straordina	aria degli Azionisti	4
1.	PROPOSTA	DI MODIFICA	DELL'ART. 1	LO ("INTERVENTO	IN ASSEMBLEA")	DELLO
STAT	UTO SOCIALE	. DELIBERAZIO	NI INERENTI	E CONSEGUENTI	••••••	4



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

1. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 10 ("INTERVENTO IN ASSEMBLEA") DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto sociale di REVO Insurance S.p.A., al fine di introdurre, all'Articolo 10 ("Intervento in Assemblea") la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, anche in via esclusiva, tramite un rappresentante designato dalla società (il "Rappresentante Designato Esclusivo").

Tale modifica è connessa alla possibile evoluzione normativa che potrebbe derivare, tra l'altro, dall'approvazione definitiva del DDL Capitali con l'eventuale introduzione dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. 58/1998 (TUF), che prevede, tra l'altro, la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni che prevedono la facoltà, per le imprese quotate, di svolgimento dell'assemblea e esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dall'emittente stesso, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Si riporta, pertanto, di seguito la nuova formulazione del primo e del terzo comma dell'articolo 10 dello Statuto sociale, con evidenza, nella seconda colonna, a destra, della modifica proposta.

_	•	
Formu	12710DAV	iganta
I OHIHU	lazione v	IZCIILC

"Art. 10

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Proposta di modifica

"Art. 10

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere



nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al



momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

Si precisa che la modifica proposta non integra alcuna delle ipotesi di recesso previste dal codice civile all'articolo 2437.

Si rammenta che l'efficacia della modifica statutaria proposta è subordinata, oltre all'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 D.lgs. 209/2005.

Ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti la seguente

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto e riconosciuto che la modifica proposta non integra alcuna delle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437, del codice civile

DELIBERA

- di approvare la modifica all'Articolo 10 dello Statuto sociale come illustrata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno;
- di prendere atto che la modifica statutaria è subordinata all'ottenimento dell'approvazione da parte di IVASS ai sensi dell'art. 196, D.Lgs. 209 del 2005;



di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato, nonché per compiere ogni altro atto che si rendesse necessario o anche solo opportuno per l'esecuzione e l'efficacia di quanto deliberato, nonché, una volta ottenuta l'approvazione di IVASS, per depositare presso il Registro delle Imprese il testo statutario aggiornato secondo quanto in questa sede deliberato, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."

Il Consiglio di Amministrazione



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia Sede operativa: Via Monte Rosa91, 20149 Milano, Italia Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059